

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

8^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici, comunicazioni)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

10° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 26 GIUGNO 2002

Presidenza del presidente GRILLO

I N D I C E**DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

(1406) Modifiche ed integrazioni alla legge 9 ottobre 2000, n. 285, recante interventi per i Giochi olimpici invernali «Torino 2006»

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 3, 4
* SCARABOSIO (FI), relatore	3

N.B.: *L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.*

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Unione Democristiana e di Centro: UDC; CCD-CDU-DE; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Gruppo per le autonomie: Aut; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti Democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Lega per l'autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma.

I lavori hanno inizio alle ore 15,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1406) Modifiche ed integrazioni alla legge 9 ottobre 2000, n. 285, recante interventi per i Giochi olimpici invernali «Torino 2006»

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1406.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Scarabosio.

SCARABOSIO, *relatore*. Il disegno di legge n. 1406 modifica ed integra la legge 9 ottobre 2000, n. 235, recante interventi per i Giochi olimpici invernali «Torino 2006».

Come mi è stato insegnato, il diritto è la traduzione giuridica della realtà sociale; pertanto, se questa muta, devono mutare le norme. La legge istitutiva menzionata si è dimostrata propositiva ma non sufficiente per cui, attraverso il provvedimento al nostro esame, vengono operati chiarimenti interpretativi, modifiche ed integrazioni.

La legge istitutiva 9 ottobre 2000, n. 285, nasce da un accordo tra il comune di Torino e il CONI che il 19 giugno 1999 a Seul assunsero impegni con il CIO, in base ai quali fu costituito il Comitato promotore dei giochi olimpici, rimasto indefinito dal punto di vista giuridico. Quindi, l'obiettivo principale che il provvedimento al nostro esame si propone è quello di chiarire che detto Comitato è una fondazione di diritto privato che subentra nella titolarità degli impegni contrattuali assunti dal comune di Torino e dal CONI. Si precisa, altresì, che lo stesso non utilizza alcun finanziamento, sovvenzione o contributo pubblico.

La prima congrua osservazione è che il disegno di legge n. 1406 dà una veste giuridica al Comitato come fondazione di diritto privato. A tale proposito, nutro comunque delle perplessità che mi riservo di meglio evidenziare in futuro; mi limito per ora ad osservare che, insieme alle associazioni, la fondazione di diritto privato è prevista dal codice civile e, in quanto tale, è assoggettata ai controlli della Prefettura. Vedremo in futuro le conseguenze di tutto questo.

Il provvedimento al nostro esame si rende opportuno perché la legge istitutiva definiva genericamente il Comitato un ente pubblico con finalità private, senza specificarne esattamente le caratteristiche. Con la normativa in esame si definisce il Comitato, che, di fatto, determina i lavori da sottoporre ad approvazione, dal punto di vista giuridico.

Il secondo istituto che il provvedimento al nostro esame definisce meglio dal punto di vista della struttura giuridica e dei compiti è l'Agen-

zia, che diventa una importantissima figura, assimilata ai soggetti di natura giuridica pubblica indicati nell'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n.109 del 1994. Qualora l'Agenzia funga da stazione appaltante, opera anche nelle procedure espropriative e di occupazione d'urgenza, nell'area della regione Piemonte; può cedere anche ad altri questa funzione predisponendo convenzioni con i privati.

Per l'Agenzia sono previste le figure del direttore generale, del comitato direttivo e del collegio dei revisori dei conti. Ritenendo che un direttore generale incontrasse difficoltà ad esercitare da solo le funzioni, piuttosto complesse e varie, ad esso attribuite, l'articolo 6 prevede esplicitamente che il direttore generale dell'Agenzia possa delegare a due vice direttori generali l'esercizio delle proprie funzioni nei limiti stabiliti dagli atti organizzativi.

All'articolo 5, al fine di garantire una più ampia partecipazione dello Stato, il provvedimento prevede l'aumento del numero dei componenti, molti dei quali nominati dai Ministeri, del Comitato direttivo dell'Agenzia, presieduto dal direttore generale.

Poiché finora non sono stati operati interventi, si è ritenuto opportuno predisporre un piano generale che, malgrado tutto, non riesce a decollare. L'articolo 16, quindi, stabilisce che il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici può redigere per stralci il piano degli interventi, stabilendo mano a mano quelli che si ritengano opportuni.

Sono da segnalare anche alcune norme relative agli appalti, come la deroga prevista per l'attuazione degli interventi alla legge sugli appalti che consente garanzie fideiussorie non solo di natura bancaria ma anche assicurativa, avendo un grosso peso sulle capacità di credito delle aziende. Infine l'Agenzia, oltre a fungere da stazione appaltante, può stipulare convenzioni al fine di delegare le funzioni di stazione appaltante ad amministrazioni o soggetti pubblici.

Ritengo che le modifiche recate dal provvedimento si ispirino alla logica che contraddistingue il centro-destra che è quella di operare e procedere velocemente nell'esecuzione di questi lavori che finora risultano ancora fermi. Poiché essi dovranno essere terminati entro il 2005 per i Giochi olimpici che avranno luogo nel 2006, ritengo che l'approvazione del provvedimento al nostro esame possa dare una grande spinta in tal senso per cui ne auspico l'approvazione.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,40.